



# ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 09-03-2020

Oggetto: misure precauzionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, degli ultimi giorni, ha obbligato il governo, le autorità regionali e locali ad adottare provvedimenti urgenti e contingibili atti a contenere l'ulteriore diffusione del contagio;

### RICHIAMATO:

- il contenuto del DPCM dell'8 marzo 2020, con particolare riferimento all'articolo 2, lettere b) e c), dove è disposta la sospensione delle manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, nonché, le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- il contenuto dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana, n. 3 dell'8 marzo 2020;

### RITENUTO:

- che il contesto di particolare emergenza che si è venuto a creare nelle ultime settimane, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

- che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

- che, nello specifico, si ritiene necessario, urgente ed inderogabile, disporre la sospensione di ogni attività, evento, manifestazione, ivi compresi i mercati e le fiere, sia a carattere ricorrente che occasionale, in considerazione del fatto che gli spazi adibiti al loro svolgimento, non consentono di rispettare le prescrizioni indicate nel DPCM sopra citato con riferimento al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

### VISTO:

- l'art 50, comma 5 del D.L. 267/2000, che recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitario o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale";



## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) **SOSPENDERE**, da lunedì 9 marzo fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali ulteriori disposizioni, ogni attività, evento, manifestazione, ivi compresi i mercati e le fiere, sia a carattere ricorrente che occasionale, in considerazione del fatto che gli spazi adibiti al loro svolgimento, non consentono di rispettare le prescrizioni indicate nel DPCM sopra citato, con riferimento al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 2) **TRASMETTERE** copia della presente ordinanza:
  - al Signor Prefetto di Palermo;
  - al Comandante della Compagnia dei CC di Carini;
  - al Segretario Generale
  - al Comando della Polizia Municipale di Isola delle Femmine
  - a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono stati incaricati di predisporre e/o organizzare eventi e manifestazioni pubbliche, nonché a tutti i titolari di posteggio dei mercati settimanali.

**IL SINDACO**

**Stefano Bologna**